



CITTÀ DI ALGHERO
Città Metropolitana di Sassari

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
“ROTTAMAZIONE QUINQUIES”
(*approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/05/2026*)

Il Comune di Alghero informa i contribuenti che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19 maggio 2026, è stato approvato il *“Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali – Rottamazione Quinquies”*, ai sensi dell’articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

L’iniziativa consente di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell’abbattimento di sanzioni, interessi e maggiorazioni, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento comunale.

Il presente Regolamento disciplina quattro distinte misure agevolative, in particolare:

1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Possono essere definiti in forma agevolata i debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti divenuti esecutivi, riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023.

Ai fini della definizione agevolata il contribuente dovrà versare:

- le somme dovute a titolo di capitale;
- gli oneri della riscossione;
- le spese di notifica;
- le spese per procedure cautelari ed esecutive.

Non saranno invece dovuti:

- sanzioni;
- interessi;
- interessi di mora;
- maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada, resta dovuta la sanzione principale, mentre saranno esclusi interessi e maggiorazioni.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

2. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI

Possono essere definite le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, comprese quelle pendenti in Cassazione, il cui ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2026 e per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione consente, nella generalità dei casi, il pagamento del solo tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi.

Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo sono dovuti:

- il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune;
- il 40% negli altri casi.

3. CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI TRIBUTARI

Le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 possono essere definite mediante accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato alla data del 1° gennaio 2026.

4. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI O CARENTI VERSAMENTI TARI

Possono essere regolarizzati gli omessi o carenti versamenti della Tassa Rifiuti relativi agli anni d'imposta 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Il contribuente dovrà corrispondere esclusivamente il tributo dovuto, con esclusione di sanzioni e interessi.

Sono esclusi gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro il 1° gennaio 2026.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il contribuente interessato dovrà presentare apposita istanza ai Concessionari incaricati della riscossione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Comune, avvenuta in data 25 maggio 2026.

5. MODULISTICA

Maggiori e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito istituzionale dei rispettivi Concessionari ai seguenti indirizzi:

S.E.C.AL. S.r.l.: <https://secalalghero.it/rottamazione-quinques-2026/>

S.T.E.P. S.r.l.: <https://www.stepservizi.net/new/notizie/njk30lugiworc6fj0ur5ac40>